

## **DOMANDE E RISPOSTE SUL 5x1000:**

D : Questa donazione rappresenta un costo aggiuntivo per il contribuente?

R : No. Il contribuente può destinare la quota del 5 per mille della sua imposta sul reddito (IRPEF) firmando uno solo dei quattro riquadri presenti nei moduli per la dichiarazione dei redditi. Se non firma, questa quota resterà allo Stato.

D : Ma questo contributo è in alternativa all'8 per mille?

R : La scelta di destinazione del 5 per mille e quella dell'8 per mille (di cui alla legge n. 222 del 1985) non sono in alcun modo alternative fra loro.

D : Che differenze ci sono?

R : Mentre per l'8 per mille la scelta o meno di firmare incide solo sulla destinazione dei fondi e non sul loro ammontare, il 5 per mille avrà una portata variabile a seconda di quanti contribuenti effettueranno la scelta.

D : Cosa devo fare esattamente affinché il mio contributo vada effettivamente al Vostro Comitato?

R : Oltre a firmare nel riquadro di pertinenza delle onlus, (il primo in alto a sinistra) bisogna specificare il codice fiscale del Comitato nello spazio sotto la firma.

D : Che succede se firmo soltanto senza indicare il codice fiscale?

R : Se non viene indicato il codice fiscale le somme saranno ripartite in modo proporzionale in base al numero di preferenze ricevute dalle associazioni appartenenti alla stessa categoria.

### **DEDUCIBILITA' FISCALE:**

**Benefici per le persone fisiche**

Rif.: art. 14, decreto legge n. 35/2005

Le liberalità in denaro o in natura erogate dalle persone fisiche in favore delle Onlus sono deducibili fino al 10% del reddito complessivo dichiarato e comunque non oltre 70.000 EUR/anno.

In alternativa

Rif.: art. 15, comma 1, lettera i-bis) d.P.R. 917/86

Le erogazioni liberali in denaro per un importo non superiore a 2.065,83 EUR (4 milioni di lire) a favore delle Onlus consentono una detrazione d'imposta pari al 19 per cento della donazione effettuata.

In alternativa

Rif.: art. 10, lettera g) d.P.R. 917/86

Dal reddito complessivo si deducono i contributi, le donazioni e le oblazioni erogati in favore delle organizzazioni non governative (Ong) di cui all'articolo 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, per un importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato.

**Benefici per le imprese**

Rif.: art. 14, decreto legge n. 35/2005

Le liberalità in denaro o in natura erogate da enti soggetti all'imposta sulle società in favore delle Onlus sono deducibili fino al 10% del reddito

complessivo e comunque non oltre 70.000 EUR/anno.

In alternativa

Rif.: art. 100, comma 2, lettera a) d.P.R. 917/86

Sono deducibili le erogazioni liberali a favore di organizzazioni non governative, per un ammontare complessivamente non superiore al 2% del reddito d'impresa dichiarato.

Rif.: art. 100, comma 2, lettera h) d.P.R. 917/86:

Sono deducibili le erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore a 2.065,83 EUR o al 2% del reddito d'impresa dichiarato, a favore delle Onlus